

Parere in ordine alla corretta modalità di determinazione della maggioranza necessaria per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale

L'ente, a seguito della ripetizione parziale delle elezioni amministrative, avvenuta nei giorni 9-10 giugno 2013, ha chiesto l'avviso di questo Assessorato per conoscere la corretta modalità di determinazione della maggioranza necessaria per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale. In particolare, il quesito del Comune verte sul contrasto esistente tra quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 13 dello Statuto comunale e quanto invece disposto dall'art. 19, comma 1, della l.r. 26.8.1992, n.7 .

Secondo la disposizione statutaria, per l'elezione in argomento è necessaria, in prima convocazione, la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e, ove ciò non dovesse avvenire, in seconda convocazione, la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Diversamente, invece, prevede l'art. 19, comma 1, della l.r. 26.8.1992, n.7, che contempla la necessità della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in prima convocazione, mentre la maggioranza semplice in seconda convocazione.

L'Assessorato si esprime nel senso che, se pur legislativamente riconosciuta, l'autonomia statutaria deve essere esercitata con il limite del rispetto dei principi dettati dalla legge, per cui è corretto che l'elezione di cui trattasi avvenga secondo le modalità individuate nell'art. 19, comma 1, della l.r. 26.8.1992, n.7 e non secondo la disciplina dettata a livello statutario.

Riferimenti normativi

Art. 19, comma 1, della l.r. 26.8.1992, n.7